

## REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame professionale superiore di allenatrice di sport di punta / allenatore di sport di punta<sup>1</sup>**

del 19 DIC 2019

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### 1.2 Profilo professionale

##### 1.2.1 Campo d'attività

Gli allenatori di sport di punta sono prestatori di servizi nel campo dello sport di prestazione e di punta. Allenano bambini e/o giovani e/o adulti e/o squadre in diversi sport e discipline a livello regionale e nazionale portandoli a ottenere risultati importanti nello sport di punta a livello nazionale e internazionale. Gli allenatori di sport di punta lavorano al servizio di una federazione, di una società sportiva oppure di atleti e squadre.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative

Gli allenatori di sport di punta:

- preparano gli atleti e le squadre al conseguimento di eccellenti risultati nello sport di prestazione e di punta in maniera mirata e in un'ottica di lungo periodo;
- sono responsabili della pianificazione degli allenamenti e delle competizioni a breve, medio e lungo termine;
- organizzano allenamenti, ritiri, partecipazioni a tornei, ecc. e gestiscono le proprie attività;
- pianificano, organizzano, guidano e valutano gli allenamenti con gli atleti loro affidati;
- accompagnano e assistono gli atleti durante le competizioni;
- analizzano i risultati ottenuti in allenamento e in gara e adattano di conseguenza la preparazione;
- sono in grado di comunicare in maniera efficace con tutti i soggetti interessati (atleti, genitori, società sportive, federazioni, media, etc.);
- sono capaci di instaurare e curare con i propri atleti un rapporto professionale;
- hanno notevoli responsabilità in merito allo sviluppo personale e sportivo dei propri atleti;
- applicano le norme della società sportiva e della federazione per cui lavorano.

1.23 Esercizio della professione

Gli allenatori di sport di punta svolgono la loro attività a tempo parziale, a tempo pieno o per conto di terzi. La loro funzione varia a seconda delle dimensioni e della struttura della società. Ad esempio possono lavorare come allenatore capo, allenatore di disciplina, allenatore assistente, allenatore di una selezione regionale, allenatore di una squadra nazionale (giovanile), ecc. Spesso fanno parte di un gruppo composto da allenatori assistenti, fisioterapisti e specialisti e lo dirigono. A seconda del carattere stagionale di determinati sport o discipline o di come è impostata la stagione agonistica, durante l'anno l'attività dell'allenatore risulta più o meno impegnativa e richiede orari di lavoro irregolari, di sera o nei fine settimana. A ciò si aggiungono numerosi spostamenti legati a viaggi o ritiri.

Nello svolgimento della propria attività gli allenatori di sport di punta seguono le indicazioni del datore di lavoro, pur avendo nella maggior parte dei casi la massima libertà d'azione per il raggiungimento degli obiettivi.

L'attività viene svolta a casa (analisi e pianificazione), oltre che sul campo d'allenamento o di gara. Spesso gli allenatori di sport di punta lavorano anche all'estero.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli allenatori di sport di punta svolgono un ruolo importante nell'ambito della promozione dello sport di prestazione e di punta in Svizzera e contribuiscono al consolidamento dell'identità elvetica. Nel quadro della promozione di uno sport sano, corretto e rispettoso degli altri hanno una funzione esemplare e applicano i valori etico-sportivi fondamentali (Carta etica di Swiss Olympic) e le raccomandazioni per la protezione dell'ambiente (ecosport.ch).

Gli allenatori di sport di punta contribuiscono a diffondere in Svizzera e all'estero un'immagine positiva dello sport e del nostro paese.

**1.3      Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Swiss Olympic Association (Swiss Olympic)
- swiss coach – Berufsverband Trainer Leistungs- und Spitzensport Schweiz

L'organo responsabile svolge gli esami in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) e con la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

**2.      ORGANIZZAZIONE**

**2.1      Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma federale sono affidati a una commissione d'esame, composta da 5 a 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

**2.2      Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predisponde la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi all'Ufficio federale dello sport o alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
  - la tassa d'esame;
  - l'ufficio d'iscrizione;
  - il termine d'iscrizione;
  - le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) il visto della federazione sportiva nazionale;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

### **3.3 Ammissione**

- 3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato professionale federale di allenatore di sport di prestazione o di una qualifica equivalente;
- b) può esibire un visto della federazione sportiva nazionale nel quale si attesta che quest'ultima ha preso atto dell'iscrizione del candidato e lo assiste nel suo iter formativo (incluso l'esame professionale superiore) tramite un *coach developer*<sup>3</sup>;
- c) può attestare una pratica professionale di almeno 1600 ore come allenatore attivo di atleti quadro della categoria giovani talenti e/o della categoria élite (detentori della *Swiss Olympic Card*) di cui 200 ore svolte nell'anno precedente all'esame (fino a sei settimane prima dell'esame);
- d) possiede un'abilitazione all'attività di allenatore ritenuta sufficiente dagli esperti della federazione sportiva (visite di allenamenti e gare);
- e) ha svolto un tirocinio di 10 giorni (almeno 60-80 ore) a un livello riconosciuto dalla federazione sportiva nazionale (livello degli atleti o dell'organizzazione);

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

<sup>3</sup> La nozione di *coach developer* sostituisce quella di assistente/consulente utilizzata finora. Si tratta di una persona che segue e assiste l'allenatore durante il suo iter di formazione e perfezionamento.

- f) può attestare di aver sostenuto tre colloqui con il proprio *coach developer* per analizzare la sua situazione;
- g) ha svolto una formazione riconosciuta dalla commissione d'esame in ambito sanitario e di primo soccorso.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

#### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

### **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

#### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami.  
La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

**4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.  
Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

**4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame.  
Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

**4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e del lavoro di diploma è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e alla presentazione degli studi di casi, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato. In casi eccezionali e motivati un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

**4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

## 5. ESAME

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di diploma	scritto	redatto in precedenza ca. 15 min.	30%
2 2.1 Presentazione del lavoro di diploma (compresa consegna poster) 2.2 Domande sul lavoro di diploma	orale	ca. 40 min.	20%
3 Verifica delle conoscenze specialistiche	orale	ca. 40 min.	10%
4 Studi di casi 4.1 Studi di casi Parte scritta 4.2 Studi di casi Gioco di ruolo 4.3 Studi di casi Esercitazione «in-basket»	scritto orale orale	ca. 40 min. ca. 50 min. ca. 50 min.	40%
	Total	ca. 235 min.	100%

### Descrizione delle prove d'esame

#### 1. Lavoro di diploma

Il lavoro di diploma è una componente essenziale dell'esame professionale superiore. La tipologia viene stabilita dalla commissione nelle direttive.

Campi di competenze: A, B, C, D, in parte anche E, F

#### 2.1 Presentazione del lavoro di diploma

Il candidato presenta il lavoro oralmente scegliendo la forma di presentazione. Deve consegnare anche un poster.

#### 2.2 Domande sul lavoro di diploma

La discussione del lavoro di diploma si svolge oralmente e segue la presentazione del lavoro.

Campi di competenze: A, B, C, D, in parte anche E, F

#### 3. Verifica delle conoscenze specialistiche

La prova orale per verificare le conoscenze specialistiche si incentra sulle tematiche seguenti: analisi e pianificazione, allenamento, gare, consulenza e coaching, conduzione e gestione. Vengono scelte 6 domande da una lista preparata in precedenza alle quali si deve rispondere oralmente senza avere il tempo di prepararsi.

Campi di competenze: B, C, D, E, F

#### 4. Studi di casi

L'esame di casi concreti (4.1), il gioco di ruolo (4.2) e l'esercitazione «in-basket» (4.3) riguardano le tematiche seguenti: competenze trasversali,

analisi e pianificazione, allenamento, gare, consulenza e coaching, conduzione e gestione. In questa parte dell'esame i casi sono trattati sotto diverse forme: a) parte scritta, b) gioco di ruolo, c) compito orale secondo il metodo «in-basket» (esaminare diverse informazioni individuando quelle prioritarie per risolvere il caso).

Campi di competenze A, E, F, in parte anche B, C, D

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

# **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

## **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

## **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

## **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

- 6.41 L'esame è superato se le note di ciascuna parte dell'esame raggiungono almeno il 4.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
  - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

## 6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

# 7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

## 7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Allenatrice di sport di punta / Allenatore di sport di punta con diploma federale**
  - **Trainerin Spitzensport / Trainer Spitzensport mit eidgenössischem Diplom**
  - **Entraîneur de sport d'élite avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

**- Elite Sports Coach, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## 7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

**7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

**8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>4</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

**9. DISPOSIZIONI FINALI**

**9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 20 settembre 2006 concernente l'esame di professione di Allenatore / Allenatrice sport di punta è abrogato.

**9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 20 settembre 2006 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2020.

**9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>4</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'exams professionnels fédéraux et d'exams professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Ittigen / Adligenswil,

11.12.2019

Swiss Olympic  
Il direttore

Roger Schnegg

swiss coach  
Il presidente

Peter Regli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 19 DIC 2019

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua